

Registro Generale n. 99/2023

pubblicata il 26/01/2023

Reg. del Settore n. 14 / 2023



# CITTA' DI COSENZA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 7 - INFRASTRUT.-PIANO  
PERIF-CIMIT.-MANUT.-IMPIANT. SPORT.-RETI-P.I.-SEGNAL

---

**Oggetto:** IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI CALCETTO SITO IN VIA ROMUALDO MONTAGNA COSENZA - DESTINAZIONE AREE

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 99/2023

pubblicata il 26/01/2023

Reg. del Settore n. 14 / 2023

## Settore 7 - INFRASTRUT.-PIANO PERIF-CIMIT.-MANUT.-IMPIANT. SPORT.-RETI-P.I.-SEGNAL

---

Giuseppe Bruno

---

Il Responsabile del Procedimento

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI CALCETTO SITO IN VIA ROMUALDO MONTAGNA COSENZA - DESTINAZIONE AREE

#### Il Direttore di Settore

PREMESSO:

Che con Determina Dirigenziale n. 1387 del 16/09/2010, è stata affidata all' ASD ROMUALDO MONTAGNA, la gestione dell'impianto di cui all'oggetto, la cui durata stabilita in convenzione di anni 12 (dodici) a far data dalla sottoscrizione della stessa (anno di scadenza 2022);

Che la Società si era impegnata ad effettuare a totale carico, i lavori di ampliamento e miglorie ad oggi realizzate, consistenti in: 1) Costruzione ex novo di tutti gli spogliatoi e servizi igienici; 2) recinzione campo di calcetto; 3) sistemazione aree accesso e parcheggio;

Che con nota prot. gen. N 63879 del 03/08/2018 Id.Fl. 8086 del 07/08/2018, la suddetta Società ha chiesto: 1) lo scomputo del canone di locazione dell'impianto sportivo suddetto di € 8.000,00, a compensazione delle spese sostenute per aver effettuato, durante la sistemazione dello spazio adiacente lo stabile adibito a spogliatoi, dei lavori straordinari del muro di contenimento che divide l'impianto con la scuola adiacente, lavori effettivamente sostenuti e controllati dai tecnici dell'Amministrazione Comunale; 2) richiesta di proroga, *al fine di accedere al bando Regionale giusta Deliberazione n. 254 del 14 Giugno 2018, della concessione* di anni 12 (dodici) – per l'ammodernamento e l'ampliamento dell'impianto sopra descritto;

Che con Delibera n° 82/2009 la Giunta Municipale ha dato indirizzo al Dirigente del Settore, pro tempore, di procedere alle proroghe delle concessioni qualora ne ricorrano i presupposti dettati dalla delibera stessa;

Che con determina dirigenziale n. 2018 del 9/8/2018, il Dirigente del Settore Infrastrutture Mobilità e Impianti Sportivi, a determinato di procedere, per le finalità indicate in premessa e qualora ne ricorrano i presupposti, dietro istanza dei concessionari, alla predisposizione degli atti propedeutici alla proroga della concessione massima di anni 9 (nove) degli impianti da loro

gestiti;

Che ASD ROMUALDO MONTAGNA ha fatto richiesta di proroga della citata concessione;

Che con determinazione 2304/10/2018, è stato disposto quanto segue: 1. di concedere una proroga massima di anni 9 (nove) consecutivi alla naturale scadenza (2022) alla Società A.S.D. ROMUALDO MONTAGNA per la gestione dell'impianto sportivo sito in Via Romualdo Montagna, a decorrere dalla data di approvazione del presente atto; 2. di concedere alla Società A.S.D. ROMUALDO MONTAGNA, lo scomputo del canone di locazione a compensazione delle spese sostenute per aver effettuato lavori di manutenzione straordinaria per un importo di € 8.000,00; 3. che per effetto della detta determinazione il nuovo termine di scadenza della gestione dell'impianto sportivo indicato è il 2031; 4. di approvare l'integrazione della convenzione limitatamente alla durata della concessione per come stabilito nella determina dirigenziale n. 1387/2010 fino alla nuova scadenza 2031 che è parte integrante del presente atto; 5. di precisare che, la proroga della concessione da parte dell'Ente, è strettamente legata alla concessione del finanziamento da parte sia della Regione Calabria, o da eventuali mutui da contrarre per via diretta con l'Istituto per il Credito Sportivo;

Evidenziato che sull'area sono stati realizzati alcuni lavori di manutenzione straordinaria (sistemazione area parcheggio, piccole opere di sbancamento, finitura della superficie, impianti di illuminazione), previa autorizzazione del Comune e deposito di relativo titolo edilizio;

Evidenziato che non risultano canoni non pagati da parte del concessionario;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

## DETERMINA

1. di precisare che la concessione di attrezzatura sportiva vigente tra ASD Romualdo Montagna e il Comune di Cosenza, inerente il campo di calcetto in via Romualdo Montagna, insistente su aree identificate catastalmente sul foglio 16, particelle 574 (per intero) e 577 (per quota parte), è relativa ai seguenti suoli e manufatti: area scoperta destinata a campo sportivo, area coperta con locali a spogliatoio, servizi, ristoro, area scoperta destinata a parcheggio, percorso di accesso, recinzione intorno alle aree concesse;

2. di precisare che l'attuale consistenza delle aree concesse è come rappresentata nella tavola in

allegato;

3. di dare atto che tutte le eventuali opere di manutenzione o di miglioria dovranno essere previamente autorizzate dal Comune titolare del bene;

4. di precisare che sono fatte salve tutte le previsioni e tutti gli obblighi inerenti la concessione in essere, in scadenza al 2031;

.

ELENCO ALLEGATI

1 - File PDF Allegato - PARTICELLA AREA

2 - File PDF Allegato - PLANIMETRIA

Il Direttore di Settore

Giuseppe Bruno

---

Cosenza 10/01/2023

---